

TI_GERICHTE 9.2021.104 vom 7. Oktober 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-10-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2021.104

FR: TI_GERICHTE 9.2021.104 du 7 octobre 2021

IT: TI_GERICHTE 9.2021.104 del 7 ottobre 2021

Regeste

Assistenza giudiziaria; anticipi richiesti dal patrocinatore; obbligo di restituzione al cliente

Erwägungen

E. 1

Ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 della Legge sull'assistenza e sul gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 (LAG), le decisioni in materia di assistenza giudiziaria e di patrocinio d'ufficio sono impugnabili davanti all'autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell'autorità concedente. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). La competenza di questo giudice è pertanto data. In merito alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, ai sensi dell'art. 450f CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, al diritto cantonale – in particolare, in questo ambito, alla già citata LAG e al suo regolamento di applicazione – e in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. in particolare gli art. 117 e segg. CPC in materia di assistenza giudiziaria e patrocinatore d'ufficio, cui peraltro anche l'art. 13 LAG rinvia; v. anche STF 5A_543/2016 del 19 dicembre 2016, consid. 1.2 e sentenza CDP del 3 ottobre 2017, inc. 9.2017.99, consid. 1).

E. 2

Nel suo reclamo, l'avv. RE 1 contesta l'ordine di restituire l'anticipo versato da PI 1, dandone conferma scritta all'Autorità di protezione.

E. 2.1

Nella decisione impugnata l'Autorità di protezione ha tassato la nota professionale emanata dallo Studio legale del reclamante, riconoscendo complessivi fr. 3'791.– (di cui fr. 3'447.– a titolo di onorario e fr. 344.70 a titolo di spese) oltre all'IVA, per le prestazioni effettuate in favore di PI 1 dal 12 marzo 2020 al 15 febbraio 2021. L'Autorità di protezione ha comunque osservato che PI 1 “ ha già provveduto ad effettuare un anticipo di CHF 5'385.– in favore della sua patrocinatrice, _____ ”, importo che vista la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio “ dovrà essere rifiuto per intero, da parte del rappresentante legale, al mandante ” (decisione impugnata, pag. 3). Nella decisione impugnata è stato di conseguenza stabilito che “ lo Studio legale e notarile RE 1 e, per esso, la _____, è tenuta a rifondere al signor PI 1 la somma ricevuta a titolo di anticipo di CHF 5'385.–, importo anticipato dal signor PI 1, dandone conferma scritta alla scrivente Autorità ” (decisione impugnata, pag. 4, dispositivo n. 3).

E. 2.2

Nel suo reclamo, l'avv. RE 1 postula l'annullamento del dispositivo n. 3 della decisione impugnata, sostenendo che l'ordine di restituire per intero l'anticipo versato dal mandante PI 1 sia " un'assurdità che non poggia su nessuna base legale " e sia, di conseguenza, nullo (pag. 2). Secondo il reclamante, non esiste alcuna normativa che permetta " di intervenire nei rapporti civilistici tra mandante e mandatario, di ordinare la restituzione di importi e persino ordinare a un cittadino privato di dimostrare di fronte a lei di avere pagato un certo importo ad un altro cittadino privato " (reclamo, pag. 3). L'avv. RE 1 sostiene che vi sarebbero ulteriori prestazioni legali fornite a PI 1, attinenti ad " altri mandati non coperti da decisioni di conferimento dell'assistenza giudiziaria gratuita ", che non sarebbero state onorate da quest'ultimo (reclamo, pag. 4). Anche nella denegata ipotesi in cui tale importo dovesse essere restituito al cliente, " le procure sottoscritte dal signor PI 1 contengono tutte l'autorizzazione di trattenere in compensazione i valori depositati ", che verrebbero dunque incassati in quanto lo Studio è creditore nei confronti di PI 1 (reclamo, pag. 4). Si tratterebbe in ogni caso di materia per i tribunali civili e non per l'Autorità di protezione, che " non ha nessun titolo per giudicare i rapporti civili tra mandanti e mandatari " e ancor meno per " chiedere a un patrocinatore di dargli conferma su come ha gestito i fondi depositati da terzi " (reclamo, pag. 4).

E. 2.3

Giusta l'art. 29 cpv.

E. 2.4

Nel caso concreto, è pacifico ritenere che la questione relativa alla remunerazione dell'avv. RE 1 non riveste un carattere squisitamente civilistico, estraneo alla competenza giurisdizionale dell'Autorità di protezione e attinente soltanto a rapporti di dare e avere tra PI 1 e il suo patrocinatore. Per quanto riguarda il mandato svolto in regime di assistenza giudiziaria, le pretese remunerative fatte valere dall'avv. RE 1 attengono per contro al diritto pubblico, contrariamente a quanto affermato nel reclamo (che riferisce solo di meri «rapporti interni» avvocato/cliente) e come tali sono invece state giustamente oggetto di esame nella decisione impugnata. Il fatto di aver percepito un acconto da PI 1 in relazione alla pratica per cui è stata richiesta l'assistenza giudiziaria – poiché con riferimento ad essa è stata indubitabilmente contabilizzata, come emerge proprio dalla nota professionale che lo Studio legale medesimo ha sottoposto il 20 aprile 2021 per tassazione all'Autorità di protezione, sebbene successivamente si faccia cenno a presunte " prestazioni precedenti " (lettera _____ 29 aprile 2021) – avrebbe dovuto essere tempestivamente segnalato all'Autorità di protezione sulla scorta dell'art. 9 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.320), ciò che non è avvenuto. Come evocato nelle considerazioni giuridiche di cui sopra, non aver restituito tale importo – una volta concesso il beneficio dell'assistenza giudiziaria – è vietato dalle norme pertinenti e tale modo di procedere costituisce una violazione agli obblighi deontologici dell'avvocato. Nella misura in cui accerta l'indebita percezione di tale somma (ancorché facendo erroneamente riferimento all'esenzione degli anticipi di cui agli art. 3 cpv. 1 LAG e 118 cpv. 1 CPC, che si riferiscono invece agli anticipi giudiziari) e ne ordina la restituzione, la decisione impugnata non è pertanto criticabile. Non rientra invece nelle competenze di questo giudice esaminare le pretese fatte valere in compensazione dall'avv. RE 1 o statuire su eventuali altre fatture scoperte, relative a pratiche svolte in favore di PI 1 in ambiti esclusi

dall'assistenza giudiziaria, che potranno invece essere sottoposte ai tribunali ordinari civili nei loro ambiti di competenza.

E. 2.5

Accertato l'obbligo per l'avv. RE 1 di rifondere l'importo in questione al cliente, derivante da principi di diritto pubblico, in accoglimento estremamente parziale del reclamo occorre invece riconoscere che l'effettiva esecuzione di tale restituzione di averi da parte del legale sfugge alla competenza delle autorità di protezione. L'indicazione secondo cui l'avv. RE 1 dovrà dunque dare conferma scritta all'autorità di prime cure dell'avvenuta rifusione della somma a PI 1 non ha dunque ragion d'essere e deve essere stralciata dal dispositivo impugnato, che per il resto merita invece di essere qui confermato.

E. 3

Gli oneri processuali seguono la soccombenza. In considerazione del parziale accoglimento del reclamo, tali oneri devono essere ripartiti fra le parti. Considerato che PI 1 si è rimesso alla decisione di questo giudice e che ai sensi dell'art. 46 cpv. 6 LPAm non possono essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, gli oneri del procedimento di reclamo vanno messi a carico dell'avv. RE 1 e dello Stato, per un mezzo ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.